

La direttiva 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

24 ottobre 2019

Federica Incocciati

U.A.T. Sogesid s.p.a. c/o Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare



La direttiva 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

Comunicazione della Commissione 2 dicembre 2015
«L'anello mancante- Piano d'azione dell'UE per l'economia circolare»

Comunicazione Commissione 16 gennaio 2018 «Strategia europea per la plastica nell'economia circolare»

La direttiva 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

Nell'UE 80-85% rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge sono di plastica

Di cui:

50% plastica monouso

27% oggetti collegati alla pesca

L'incidenza delle misure normative per la corretta gestione dei rifiuti non è sufficiente per i rifiuti marini.

Direttiva specifica che prevalga in quanto al suo ambito di applicazione sulla direttiva 2008/98/CE e 94/62/CE.

La direttiva 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

1. Obiettivi
2. Ambito di applicazione
3. Definizioni
4. Riduzione del consumo
5. Restrizioni all'immissione sul mercato
6. Requisiti dei prodotti
7. Requisiti di marcatura
8. Responsabilità estesa del produttore
9. Raccolta differenziata
10. Misure di sensibilizzazione

.....

Allegato (Parti A,B,C,D,E,F,G)

Art.1 Obiettivi

- Prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti sull'ambiente, in particolare acquatico e sulla salute umana;
- Promuovere la transizione verso un'economia circolare.

Art.2 Ambito di applicazione

La direttiva si applica ai prodotti di plastica monouso elencati nell'allegato, ai prodotti di plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica e prevale in caso di conflitto con le direttive 94/62/CE e 2008/98/CE.

Art.3 Definizioni

«plastica»: il materiale costituito da un polimero quale definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;

«prodotto di plastica monouso»: il prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante la sua vita essendo rinviato a un produttore per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito;

«plastica oxo-degradabile»: materie plastiche contenenti additivi che attraverso l'ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica;

«attrezzo da pesca»: qualsiasi attrezzo o sua parte che è usato nella pesca o nell'acquacoltura per prendere, catturare o allevare risorse biologiche marine o che galleggia sulla superficie del mare ed è impiegato allo scopo di attirare e catturare o allevare dette risorse biologiche marine;

«plastica biodegradabile»: plastica in grado di subire una decomposizione fisica, biologica grazie alla quale finisce per decomporsi in biossido di carbonio (CO₂), biomassa e acqua, ed è, secondo le norme europee in materia di imballaggi, recuperabile mediante compostaggio e digestione anaerobica;

.....

Art.4 Riduzione del consumo – Parte A Allegato

- 1) Tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
- 2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
 - a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
 - b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
 - c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

Gli SM adottano misure per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'Allegato.

Possibili misure:

- Strumenti economici;
- Accordi;
- Restrizioni di mercato previa notifica alla Commissione Direttiva (UE)2015/1535

Gli SM monitorano i prodotti di plastica monouso immessi sul mercato, le misure di prevenzione e riferiscono alla Commissione in merito ai progressi compiuti.

Entro il 3 gennaio 2021 metodologia di calcolo delle Commissione

Art 5 Restrizioni all'immissione sul mercato –Parte B dell'allegato

- 1) Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio (2);
- 2) posate (forchette, coltelli, cucchiari, bacchette);
- 3) piatti;
- 4) cannuce, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;
- 5) agitatori per bevande;
- 6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
- 7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
 - a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
 - b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
 - c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
- 8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
- 9) tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi

Gli SM vietano l'immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile.

Art.6 Requisiti dei prodotti – Parte C dell'allegato

Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi composti di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non: a) i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica; b) i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che sono in forma liquida.

Gli SM provvedono a che i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell'allegato i cui tappi e coperchi sono di plastica possano essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi solo se tappi e coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata d'uso previsto del prodotto .

...

Previste norme armonizzate relative al requisito che riguardano in particolare la garanzia di sicurezza.

Per le bottiglie per bevande in PET (parte F dell'Allegato):

- 2025 minimo 25% contenuto di plastica riciclata
- 2030 minimo 30% contenuto di plastica riciclata.

Entro il 1 gennaio 2022 atti di esecuzione della Commissione per norme di calcolo e verifica degli obiettivi.

Art.7 Requisiti di marcatura Parte D dell'allegato

- 1) Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi;
- 2) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;
- 3) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;
- 4) tazze per bevande.

Gli SM provvedono a che ciascun prodotto di plastica monouso elencato e immesso sul mercato, rechi sull'imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura che comunichi ai consumatori:

- Le modalità corrette di gestione del rifiuto per il prodotto;
- La presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull'ambiente della dispersione.

Entro il 3 luglio 2020 atto di esecuzione della Commissione che stabilisce le specifiche armonizzate per la marcatura.

Art.8 Responsabilità estesa del produttore- Attrezzi da pesca

Parte E dell'allegato (prodotti plastica)monouso

Sez.I

- 1) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
 - a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
 - b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
 - c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
- 2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;
- 3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi composti di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
- 4) tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
- 5) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all'articolo 3, punto 1 quater, della direttiva 94/62/CE.

Sez.II

- 1) Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;
- 2) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori.

Sez.III

Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco.

- Costi misure di sensibilizzazione (Sez. I,II,III);
- Costi raccolta rifiuti conferiti presso i sistemi pubblici di raccolta(Sez. I,II,III);
- Costi rimozione rifiuti dispersi e successivo trasporto e trattamento (Sez. I,II,III);
- Costi raccolta e comunicazione dati ai sensi art.8 bis par.1, lettera c) direttiva 2008/98/CE (Sez.II,III);

Art.9 Raccolta differenziata Parte F dell'allegato

Bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, ma non:

- a) le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica;
- b) le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 che sono in forma liquida.

Gli SM adottano le misure necessarie ad assicurare la raccolta differenziata per il riciclaggio:

- Entro il 2025 il 77%;
- Entro il 2029 il 90%

Entro il 3 luglio 2020 atto di esecuzione della Commissione che stabilisce la metodologia di calcolo e la verifica degli obiettivi.

Art.10 Misure di sensibilizzazione Parte G dell'allegato

- 1) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
 - a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
 - b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
 - c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
- 2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;
- 3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi composti di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
- 4) tazze per bevande e relativi tappi e coperchi;
- 5) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;
- 6) Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;
- 7) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;
- 8) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all'articolo 3, punto 1 quater, della direttiva 94/62/CE;
- 9) assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi.

Attrezzi da pesca contenenti plastica

- Informazioni su alternative riutilizzabili disponibili e opzioni gestione del rifiuto;
- Informazioni sull'incidenza sull'ambiente della dispersione e dello smaltimento improprio

Art.17 Recepimento

Gli SM recepiscono la direttiva entro il 3 luglio 2021.

Art.5 a decorrere dal 3 luglio 2021;

Art.6, paragrafo 1, a decorrere dal 3 luglio 2024;

Art.7, paragrafo 1, a decorrere dal 3 luglio 2021;

Art.8 entro il 31 dicembre 2024, ma entro il 5 gennaio 2023 per gli schemi EPR istituiti prima del 4 luglio 2018 e per quanto riguarda i prodotti del tabacco contenenti plastica.